



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCA DI NELLA

Seduta del 09/07/2020

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- In data 20/12/2011 ha stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio.
- Tale finanziamento è stato anticipatamente estinto nel mese di luglio 2016.
- In sede di estinzione non sono state rimborsate tutte le quote non maturate degli oneri contrattuali.
- Dopo aver proposto infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente chiede il rimborso di € 3.041,00 a titolo di oneri non maturati, oltre la refusione di € 250,00 per le spese di lite.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Il contratto di finanziamento oggetto del ricorso veniva estinto anticipatamente alla scadenza con decorrenza 31/08/2016. In tale sede, veniva restituita alla ricorrente la somma di € 345,36 a titolo di ratei non maturati.
- Le commissioni di intermediazione hanno natura *up front*; sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito.
- Le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso in quanto si tratta di



oneri *up front* riferiti alla fase preliminare alla conclusione del prestito.

- Anche le spese di istruttoria rivestono natura *up front*.
- Per quanto riguarda le commissioni di gestione, esse sono state rimborsate alla ricorrente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39), per complessivi € 345,36. Si è dichiarato disponibile a rimborsare l'ulteriore somma di € 738,10 calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, ma tale importo non è stato accettato dalla ricorrente.
- Con riferimento agli oneri assicurativi a copertura del rischio vita, ha trasmesso la richiesta alla compagnia assicurativa che ha comunicato che l'importo spettante a tale titolo è pari ad € 60,11; tale somma è stata offerta alla ricorrente, ma non è stata accettata.
- Riguardo gli oneri assicurativi a copertura del rischio impiego, segnala che ha sottoscritto direttamente tale polizza, assumendo conseguentemente al contempo la qualità di Contraente e Beneficiario delle prestazioni per garantirsi, come espressamente previsto dalla normativa che disciplina il rapporto di finanziamento, dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato. Pertanto, rileva che il premio assicurativo in questo caso non è stato pagato dalla ricorrente.
- Parte ricorrente chiede:
 - 1) in via principale,
 - rigettare per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato pari ad € 345,36;
 - rigettare, per le motivazioni su esposte, la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione;
 - rigettare, per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria e di attivazione;
 - limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto la compagnia ha calcolato secondo criteri attuariali in base alle condizioni di assicurazioni sottoposte *ex ante* alla ricorrente per un importo pari ad € 60,11;
 - rigettare, per le motivazioni esposte, l'avversa richiesta di corresponsione delle spese legali;
 - 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 738,10 rifiutato dal ricorrente:
 - 3) in via di ulteriore subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 345,36.

In sede di repliche parte ricorrente conferma le proprie richieste e specifica che la Corte di Giustizia Europea ha sancito che il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti gli oneri, compresi i costi *up front*.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo di una parte delle commissioni



bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

norma derogabile soltanto a favore del cliente ex art. 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, il Collegio osserva che il contratto fornisce, in calce, evidenza della sottoscrizione dei soggetti a vario titolo intervenuti nel finanziamento. Inoltre, l'intermediario ha prodotto copia del contratto di conferimento di incarico, da cui si evince che l'attività della società intervenuta era limitata alla fase prodromica alla stipula del contratto.

Quanto alla qualificazione degli oneri, sulla base degli orientamenti ABF il Collegio ritiene che le Spese di istruttoria e le Commissioni di intermediazione abbiano natura *up front*. Le Commissioni di attivazione e le Commissioni di gestione - rispetto alle quali non è stato prodotto il piano di ammortamento che contiene il criterio contrattuale di rimborso della parte non maturata - hanno natura *recurring*. Pertanto, in applicazione dell'orientamento condiviso espresso dai Collegi, deve essere utilizzato il criterio *pro rata temporis* per il calcolo delle Commissioni di gestione.

Con riferimento agli oneri assicurativi l'intermediario afferma l'esistenza di un criterio attuariale, ma non produce il certificato di assicurazione dal quale risulti tale criterio e/o i relativi fogli informativi sottoscritti. Il Collegio osserva inoltre che i costi a copertura del rischio impiego sono stati sostenuti dall'intermediario.

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione e in corso di procedimento, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 2.067,55. Detto importo non corrisponde a quello



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

richiesto in quanto la ricorrente considera tutti i costi secondo il *pro rata* ed include anche gli oneri assicurativi a copertura del rischio impiego.

La domanda di refusione delle spese legali deve essere respinta in ragione del fatto che queste non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato, considerata la natura non complessa del ricorso *de quo* (Collegio di coordinamento, n. 3498/2012).

Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere alla ricorrente il diritto al rimborso di € 2.067,55.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.067,55.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA